

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - (Manovra 2026)

### RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

L'art. 1 commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (*Manovra 2026*) consente ai Comuni (oltre che alle Regioni) di introdurre la “*definizione agevolata per tributi e entrate locali*”.

I Comuni possono infatti introdurre proprie forme di sanatoria su tributi e entrate patrimoniali, secondo regole distinte rispetto a quelle applicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'Ente locale che ritiene di avvalersi della facoltà di aderire alla definizione agevolata delle proprie entrate può farlo mediante l'applicazione di un apposito **Regolamento**.

La scelta operata dal Legislatore è tesa a favorire il recupero dei crediti “incagliati” (residui attivi), diminuire il contenzioso in corso, introdurre forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano state accertate dall'ente: senza tuttavia alterare gli equilibri di bilancio.

Richiamando la nota di approfondimento normativo e lo schema di regolamento operativo sulla materia, elaborato da Ifel (Istituto per gli studi sulla finanza locale), nonché diversi riepiloghi tratti dalla stampa specialistica, si riportano, di seguito, le caratteristiche salienti della **Definizione agevolata**.

#### La base normativa della definizione agevolata locale

La possibilità di introdurre una definizione agevolata delle entrate locali è prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (la **Manovra 2026**). La norma attribuisce agli enti territoriali un **potere regolamentare autonomo**, purché esercitato nel rispetto dei principi di legalità, capacità contributiva ed equilibrio finanziario.

A differenza delle sanatorie del passato, la disciplina del 2026 chiarisce che la definizione agevolata **non può incidere sulla quota capitale del tributo, ma può prevedere la riduzione o l'azzeramento di sanzioni e interessi**. L'intervento deve inoltre essere circoscritto a periodi temporali definiti.

#### Tipologia di entrate oggetto di rottamazione

Il perimetro della definizione agevolata locale è ampio e comprende la quasi totalità delle entrate comunali proprie. Rientrano nella misura i tributi locali come **IMU**, **TARI** e **TASI** pregressa, così come le entrate patrimoniali, incluse le sanzioni amministrative e le **multe** stradali.

La definizione agevolata può riguardare anche entrate già oggetto di accertamento, crediti in fase di riscossione coattiva gestita da concessionari privati, rateizzazioni decadute e posizioni non ancora accertate, come nel caso di omessi o parziali versamenti.

Sono invece **escluse** le addizionali e le compartecipazioni a tributi erariali, oltre ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che restano disciplinati esclusivamente dalla normativa statale sulla rottamazione delle cartelle e possono quindi ricadere nella **Rottamazione-quinquies**.

#### L'oggetto della agevolazione

Il **regolamento comunale** può prevedere l'esclusione totale o parziale delle sanzioni e degli interessi. Per le entrate patrimoniali, la riduzione può estendersi anche agli oneri accessori della riscossione, mentre per i tributi resta ferma la debenza dell'imposta principale.

Nel caso dell'**IMU**, la definizione agevolata può riguardare esclusivamente la **quota di competenza** comunale. La quota statale sugli immobili del gruppo catastale D non può essere oggetto di riduzioni deliberate dal Comune.

### **Rapporto con la rottamazione-quinquies statale**

La definizione agevolata delle entrate locali **non sostituisce** la rottamazione-quinquies delle cartelle statali ma **si affianca** ad essa. Gli enti locali possono decidere di allineare le proprie misure a quelle previste dalla legge statale solo nei limiti consentiti dalla normativa.

In assenza di una previsione espressa, i Comuni non possono estendere la definizione agevolata ai carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per queste posizioni resta applicabile esclusivamente la disciplina statale.

### **Quando entra in vigore e come si aderisce**

Il regolamento comunale diventa efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Da quel momento deve essere garantito un termine minimo di sessanta giorni per l'adesione, in coerenza con lo Statuto dei diritti del contribuente.

La normativa consente l'utilizzo di strumenti digitali per la presentazione delle domande e per il pagamento, lasciando ampia discrezionalità ai Comuni nella gestione operativa della misura.

### **Uno strumento selettivo, non automatico**

La definizione agevolata delle entrate locali non è un condono generalizzato. Ogni ente è chiamato a valutare l'impatto sul proprio bilancio, con particolare attenzione ai crediti di difficile esigibilità e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

---

### **Spunti assunti da nota IFEL a riguardo degli effetti sul bilancio.**

La decisione di deliberare la definizione agevolata deve avvenire in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, così come espressamente previsto dall'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025.

La norma richiama l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali si ricordano le disposizioni recate dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Il comma 102 precisa, inoltre, che la decisione di adottare la definizione agevolata deve rispettare l'equilibrio di bilancio e deve riguardare in particolare i crediti di difficile esigibilità.

Il successivo comma 107 prevede che "le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate".

Il riferimento ai crediti di difficile esigibilità, non rappresenta un vincolo assoluto per la decisione, in quanto è possibile prevedere forme di definizione anche con riferimento ad entrate non ancora oggetto di accertamento, quindi non catalogabili come di difficile esigibilità.

Sicuramente il favor nei confronti di crediti di difficile esigibilità, unitamente al rispetto degli equilibri di bilancio, impone di considerare attentamente gli effetti prodotti dalla definizione agevolata sulle poste iscritte in bilancio.

In particolare, occorre tener conto del grado di neutralizzazione dei crediti più vetusti, realizzato con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Se l'ente ha proceduto per i crediti più vetusti all'integrale copertura con accantonamenti a FCDE, la definizione agevolata produrrà sicuramente l'introito di maggiori entrate spendibili.

In generale, la capacità di generare entrate spendibili si ottiene nel caso in cui la percentuale di riduzione del credito comunale concessa con la definizione agevolata sia inferiore alla percentuale del credito non coperta da accantonamento al FCDE.

Ovviamente, la possibilità di introitare le entrate è massima nel caso in cui i crediti oggetto di definizione agevolata siano stati correttamente stralciati dal bilancio ed inseriti a stato patrimoniale, in quanto non ritenuti esigibili.

Risulta evidente, quindi, che la decisione di adottare una definizione agevolata può avere riflessi significativi sul bilancio comunale, se l'ente non ha proceduto nel tempo con adeguati accantonamenti a FCDE, o se ha ritenuto di mantenere iscritti in bilancio crediti ultra-quinquennali o comunque inesigibili.

In questi casi la definizione agevolata comporterà una riduzione di residui attivi che, pur auspicabile in ragione della loro scarsa realizzabilità, dovrà essere opportunamente governata ai fini del mantenimento degli equilibri.

Sarà pertanto imprescindibile un’attenta valutazione degli effetti finanziari che la definizione agevolata produce sugli equilibri di bilancio, fermo restando il necessario parere dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione comunale. Tale parere potrebbe essere facilitato da una relazione a corredo della delibera di approvazione del regolamento, che, sulla base di stime di adesione alla definizione agevolata, quantifichi le possibili entrate riscuotibili e gli effetti prodotti sul bilancio.

**Si riportano** le seguenti tabelle contenenti informazioni di dettaglio a riguardo degli atti oggetto di definizione agevolata come prevista nella bozza di Regolamento per la **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI** (articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199):

PARTE I - Definizione agevolata entrate tributarie in riscossione coattiva

L’allegato n. 1 alla relazione è riepilogativo dell’entità delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento (imu e tari) per i quali sono iniziate le attività di riscossione:

Tributo	Annualità d'imposta	Anno di notifica
IMU	2012	2017
IMU E TARI /TARSU TARES	2013	2018
IMU E TARI /TARSU TARES	2014	2019
IMU E TARI /TARSU TARES	2015	2020

La seguente tabella, invece, è riepilogativa degli avvisi di accertamento esecutivi, per i quali le procedure di riscossione coattiva non sono ancora iniziate:

Tributo	Annualità d'imposta	N. Ingiunzione fiscale / avviso di accertamento esecutivo	Anno di notifica	Tributo (importi in €)	Sanzioni (importi in €)	Interessi (importi in €)	Spese di notifica (importi in €)	Oneri esec. (importi in €)	Interessi esec. (importi in €)
IMU	2016	2276	2021	1.655.369,00	429.028,90	21.599,00	13.632,00	106.545,18	285.626,55
IMU	2017	2909	2022	2.534.038,00	681.973,30	59.917,99	20.569,00	164.135,70	342.431,70
IMU	2018	2808	2023	3.146.352,00	884.034,15	332.480,88	19.374,00	201.889,78	263.041,83
TARI	2016	5052	2021	1.811.261,74	690.111,81	5.082,50	57.137,44	150.220,75	346.749,98
TARI	2017	5489	2022	2.536.323,66	1.108.310,21	105.708,24	47.019,00	202.107,54	331.837,56
TARI	2018	5454	2023	2.568.184,14	1.160.250,03	530.462,78	37.986,52	226.368,25	212.933,10
TASI	2016	1133	2021	319.244,00	84.735,38	4.221,69	6.559,00	23.117,94	55.153,51
TASI	2017	1741	2022	574.461,00	152.912,23	13.630,54	12.112,00	43.521,90	77.904,67
TASI	2018	2221	2023	749.808,00	213.102,85	81.394,27	15.766,00	58.808,46	64.890,38
TOTALI					5.404.458,86	1.154.497,89		1.176.715,60	1.980.569,28

Parti II e III - Definizione agevolata delle liti pendenti e delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026

Oggetto del contenzioso pendente	n. delle controversie pendenti al 01/01/2026	Stima delle sanzioni
Imu	n. 90	€ 37.00,00
Tasi	n. 60	€ 19.000,00
Tari	n. 15	€ 2.000,00

Parte IV - Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali

Tipologia di tributo	Importo delle rateizzazioni non onorate
Imu	€ 759.159,02
Tari	€ 919.470,98

Parte V - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni  
**Stima non disponibile in quanto le attività accertative sono in corso.**

A riguardo del rispetto degli equilibri di bilancio, si specifica che il bilancio comunale contiene i seguenti stanziamenti in entrata:

**SANZIONI:**

Annualità	Capitolo di entrata	Descrizione	Importo
2026	51102	Sanzioni amministrative per tributi minori	€ 1.000,00
2027	51102	Sanzioni amministrative per tributi minori	€ 1.000,00
2028	51102	Sanzioni amministrative per tributi minori	€ 1.000,00

Annualità	Capitolo di entrata	Descrizione	Importo
2026	51103	Proventi da sanzioni per Imu e Tasi	€ 350.000,00
2027	51103	Proventi da sanzioni per Imu e Tasi	€ 350.000,00
2028	51103	Proventi da sanzioni per Imu e Tasi	€ 350.000,00

Annualità	Capitolo di entrata	Descrizione	Importo
2026	51104	Proventi da sanzioni per Tassa Rifiuti	€ 220.000,00
2027	51104	Proventi da sanzioni per Tassa Rifiuti	€ 120.000,00
2028	51104	Proventi da sanzioni per Tassa Rifiuti	€ 120.000,00

**INTERESSI:**

Annualità	Capitolo di entrata	Descrizione	Importo
2026	51106	Proventi da interessi per Imu e Tasi	€ 270.000,00
2027	51106	Proventi da interessi per Imu e Tasi	€ 270.000,00
2028	51106	Proventi da interessi per Imu e Tasi	€ 270.000,00

Annualità	Capitolo di entrata	Descrizione	Importo
2026	51107	Proventi da interessi per Tari	€ 100.000,00
2027	51107	Proventi da interessi per Tari	€ 100.000,00
2028	51107	Proventi da interessi per Tari	€ 100.000,00

Annualità	Capitolo di entrata	Descrizione	Importo
2026	51108	Proventi da interessi per Cup	€ 5.000,00
2027	51108	Proventi da interessi per Cup	€ 5.000,00
2028	51108	Proventi da interessi per Cup	€ 5.000,00

Nel caso, per effetto della definizione agevolata, le suddette previsioni di bilancio non si realizzassero, c'è da considerare che il miglioramento negli incassi dei residui attivi realizzati a seguito della rottamazione, compenserebbe i suddetti mancati introiti, come da esempio che segue:

Annualità 2026:

**Riduzione al 40% della previsione di incasso di sanzioni ed interessi, da totali € 946.000,00 ad € 378.400 – ammanco pari ad € 567.600,00.**

**Tuttavia, l'avanzo dell'anno 2026 ne trarrebbe un beneficio più che proporzionale rispetto alla perdita di € 567.600,00 in quanto** il miglioramento degli incassi a residuo favorirebbe la riduzione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia nel rendiconto (calcolato sulla somma dei residui), sia sulla competenza (calcolato sugli accertamenti a competenza).

Stima del migliore risultato in termini di maggior avanzo di amministrazione:

residui	importo dei residui attivi al 31/12/2025	percentuale di riscossione media del quinquennio	quota accantonata a rendiconto 2025 accantonata
tributari	€ 61.778.007,20	10,56%	€ 55.254.249,64
Avanzo 2025		€ 6.523.757,56	
residui	importo dei residui attivi stimati al 31/12/2026 ( <b>incassi previsti pari ad € 2.000.000 aggiuntivi rispetto alla media</b> )	percentuale di riscossione media del quinquennio	quota accantonata a rendiconto 2025 accantonata
tributari	€ 59.778.007,20	12,00%	€ 52.604.646,34
Avanzo 2026		€ 7.173.360,86	
CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'AVANZO			<b>€ 649.603,30</b>
MINOR GETTITO PREVISTO NEI CAPITOLI DI ENTRATA RELATIVI A SANZIONI ED INTERESSI			<b>- € 567.600,00</b>
<b>VANTAGGIO IN CAPO ALL'ENTE IN CASO DI MAGGIORI INCASSI PARI AD € 2.000.000,00</b>			<b>€ 82.003,30</b>

Naturalmente gli effetti della definizione agevolata andranno monitorati nel corso dell'esercizio.

Andria, lì 10/2/2026

il Dirigente  
Dott. R. Laforenza